



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 75

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei consiglieri Bozza, Patron e Maltauro

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 44
“DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 maggio 2026.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 44 “DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE”

Relazione:

L'ordinamento da sempre riconosce l'importanza degli edifici di culto nel novero del patrimonio storico e culturale della Nazione.

Al testo unico della legge comunale e provinciale emanato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 che impegnava i comuni nella “conservazione degli edifici serventi al culto pubblico” hanno fatto seguito le disposizioni dettate dalla legislazione speciale per la ricostruzione degli edifici di culto danneggiati o distrutti da eventi bellici (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 “Risarcimento dei danni di guerra”) ed infine le norme stabilite dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, “Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese”, che introdussero un vero e proprio finanziamento statale ordinario in favore dell'edilizia di culto.

Il finanziamento ordinario trova oggi un parziale ed indiretto riscontro nelle previsioni dettate in materia di ripartizione dell'8 per mille, laddove la legge 20 maggio 1985, n. 222 “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi” dispone che la quota destinata alla Chiesa cattolica sia impiegata “per le esigenze di culto della popolazione”, tra le quali viene compresa anche “la promozione dell'edilizia di culto”.

La legge 28 gennaio 1977, n. 10 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”, c.d. “Bucalossi”, ora parzialmente modificata, ha disposto che presso ogni comune sia istituito un fondo finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito dalle somme percepite attraverso il rilascio delle concessioni edilizie e l'applicazione delle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme urbanistiche; ciò ha comportato la conseguente possibilità di concessione di tali contributi comunali anche in favore degli edifici di culto.

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 16, comma 8, ha espressamente riferito gli oneri di urbanizzazione secondaria anche “alle chiese ed altri edifici religiosi” e pertanto è confermata la possibilità di destinare appositi finanziamenti, utilizzando le somme acquisite a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, anche per interventi a favore del patrimonio culturale rappresentato dagli edifici di culto.

Per quanto concerne la Regione del Veneto, è stata conservata nel tempo la destinazione della quota minima dell'8 per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria ad interventi di recupero funzionale degli edifici di culto delle confessioni religiose riconosciute nello Stato.

In particolare con legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” è stata introdotta una disciplina volta a consentire la costituzione di un fondo da destinare ad interventi di recupero in genere di edifici destinati all'attività di culto, integrando in tal modo la disciplina normativa statale che prevede la possibilità per ciascun comune di accantonare somme pari almeno alla percentuale dell'8 per cento degli oneri di urbanizzazione secondaria.

Si ritiene opportuno introdurre alcuni aggiornamenti alla predetta normativa regionale, anche a seguito dell'approvazione della legge regionale 29 luglio 2022, n. 19 "Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2022 in materia di interventi per gli edifici di culto, di mobilità e di sicurezza stradale, di governo del territorio, di difesa del suolo, di politiche dell'ambiente e di parchi regionali", sia per adeguare il testo al vigente quadro normativo e in specie al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che ha definito le competenze degli organi comunali, sia introducendo alcune modifiche finalizzate ad una razionalizzazione della procedura nel rispetto dei principi di economicità del procedimento.

Lo scopo è quello di rendere più agevole il ricorso alla contribuzione pubblica per sostenere interventi di salvaguardia di un rilevante patrimonio storico-artistico tipico delle nostre zone evitando che questo vada lentamente depauperandosi, per mancanza di risorse necessarie per gli interventi di recupero.

Si ritiene opportuno evidenziare che, trattandosi di contributi erogati a Enti di culto che in quanto tali operano senza finalità di lucro, non trova applicazione la normativa in materia di aiuti di stato (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno - c.d. "Bolkenstein" - e relativo decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di recepimento).

La recente legge regionale 19/2022 ha previsto espressamente la possibilità di erogare contributi per gli interventi di riqualificazione degli edifici religiosi, non intervenendo però nel separato procedimento di competenza dei comuni, in relazione al quale si ritiene di proporre alcune modifiche per facilitare il buon esito del procedimento in tempi più celeri.

Passando al dettaglio delle modifiche normative che si propongono, all'articolo 1 viene demandata a ciascun comune la competenza ad individuare l'organo competente a deliberare, con implicito richiamo agli articoli 42 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 267/2000 che enunciano le competenze degli organi comunali.

Con l'articolo 2 viene modificata la rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 44/1987 e prevista una semplificazione procedurale, eliminando rigidi limiti temporali e lasciando a ciascun comune la discrezionalità di individuare la procedura per l'ammissione al beneficio a cura dell'organo competente.

L'articolo 3 modifica la rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 44/1987 mentre l'articolo 4 prevede l'informatizzazione della procedura che consentirà un interscambio di informazioni fra Regione e amministrazioni comunali al fine di avere un quadro conoscitivo dei vari interventi di sostegno attivati da ciascun ente.

Chiude l'articolo 5 che stanZIA le risorse economiche per attivare e gestire la piattaforma informatica.

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1987, N. 44
“DISCIPLINA DEL FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.**

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituito dal seguente:

“2. Tale quota ha come base l'8% annuo, salve percentuali diverse deliberate da ciascun Comune, fermo restando il conguaglio della quota base nell'arco triennale in conformità dei programmi approvati.”.

**Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.**

1. La rubrica dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituita dalla seguente: *“Interventi comunali.”*.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituito dal seguente:

“1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, le autorità competenti, secondo l'ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano domanda al sindaco entro il termine indicato da ciascun comune, corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando eventuali proposte in ordine alle priorità, all'ammontare e alle forme del concorso richiesto.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituito dal seguente:

“2. Il comune con deliberazione dell'organo competente approva un programma con il quale sono determinate le opere beneficiarie, nonché l'ammontare del concorso comunale, previa individuazione di criteri di priorità. Il suddetto programma viene reso disponibile sul sito istituzionale del comune.”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Ciascun comune nell'ambito della propria potestà regolamentare potrà disciplinare autonomamente la procedura per l'erogazione della quota indicata all'articolo 1, comma 1.”.

**Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.**

1. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è sostituita dalla seguente: *“Utilizzo dei contributi comunali.”*.

**Art. 4 - Aggiunta dell'articolo 7 bis alla legge regionale 20 agosto 1987 n. 44
“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”.**

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 è aggiunto il seguente:

“Art. 7 bis - Disposizioni attuative di semplificazione.

1. La Giunta regionale stabilisce le modalità e termini delle procedure amministrative in attuazione della presente legge, con finalità di semplificazione

del procedimento e di trasparenza, anche mediante la istituzione e la tenuta di una piattaforma informatica per la gestione delle domande e per facilitare lo scambio di informazioni fra Regione e comuni.”.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4:

- a) con riferimento agli oneri in conto capitale, finalizzati alla istituzione di una piattaforma informatica, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2026, si fa fronte con le risorse allocate nella, Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10 aprile 2026 n. 4 “Bilancio di previsione 2026-2028”, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028;
- b) con riferimento agli oneri correnti, relativi all'utilizzo e manutenzione della piattaforma informatica, quantificati in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 aprile 2026, n. 4, allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti ” del bilancio di previsione 2026-2028.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	3
Art. 3 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	3
Art. 4 - Aggiunta dell'articolo 7 bis alla legge regionale 20 agosto 1987 n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione".....	3
Art. 5 - Norma finanziaria.....	4